

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5220

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GIRLANDA

Modifica dell'articolo 91 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di rinuncia o cessione dell'indennità parlamentare

Presentata il 18 maggio 2012

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'indennità parlamentare è prevista dall'articolo 69 della Costituzione, a garanzia del libero svolgimento del mandato elettivo. La legge 31 ottobre 1965, n. 1261, ne fissa l'importo in misura non superiore al trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di sezione della Corte di cassazione ed equiparate. Peraltro, in considerazione dell'esigenza di contenimento delle spese, l'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati, è intervenuto in più occasioni con misure volte a ridurre il trattamento economico dei deputati, che risulta oggi notevolmente inferiore rispetto al limite previsto dalla legge. A decorrere dal 1° gennaio 2012, infatti, l'importo netto dell'indennità parlamentare, corrisposto per dodici mensilità, è pari a 5.246,54 euro, a cui devono poi essere sottratte le addizionali regionali

e comunali, la cui misura varia in relazione al domicilio del deputato. Tenuto conto del valore medio di tali imposte addizionali, l'importo netto mensile dell'indennità parlamentare risulta pari a circa 5.000 euro. Tale misura netta è determinata sulla base dell'importo lordo di 10.435 euro, sul quale sono effettuate le dovute ritenute previdenziali (pensione e assegno di fine mandato), assistenziali (assistenza sanitaria integrativa) e fiscali (imposta sul reddito delle persone fisiche e addizionali regionali e comunali). Inoltre, l'importo netto dell'indennità scende a circa 4.750 euro per i deputati che svolgono un'altra attività lavorativa. A questa voce, com'è noto, vanno aggiunti la diaria, il rimborso spese per l'esercizio del mandato, le spese di trasporto e di viaggio, le spese telefoniche, le spese per l'assistenza sanitaria, l'assegno di fine mandato e la

pensione, che integrano e completano il trattamento economico dei deputati. L'articolo 91 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, stabilisce l'impossibilità di cedere o di rinunciare all'indennità spettante ai deputati, prevista dall'articolo 69 della Costituzione, anticipando quanto poi stabilito dal quarto comma dell'articolo 5 della citata legge n. 1261 del 1965, che dispone l'insequestrabilità e l'impignorabilità dell'indennità mensile e della diaria.

Il dibattito sui costi della politica e sui cosiddetti « benefici » della casta, che sta dominando le prime pagine dei giornali ormai da qualche mese, ha visto il susseguirsi di posizioni e dichiarazioni di natura demagogica e populista da parte di molti parlamentari o esponenti politici di primo piano, che hanno sottolineato il loro

disappunto in relazione all'ammontare dell'indennità parlamentare e delle voci accessorie che completano il trattamento economico attualmente in vigore, senza tuttavia intervenire proponendo quelle modifiche di carattere giuridico e normativo che consentirebbero la rinuncia alla percezione dei suddetti compensi. Dal momento che molti parlamentari riterrebbero opportuno essere messi in condizione di poter rinunciare alla percezione dell'indennità parlamentare, ciò può essere praticabile unicamente modificando il citato articolo 91 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, aggiornandolo nella sua disposizione relativa alla rinunziabilità dell'indennità parlamentare, ferma restando l'impossibilità di una sua cessione a una persona diversa dal parlamentare eletto dal popolo.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. L'articolo 91 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« ART. 91. — 1. Non è ammessa cessione dell'indennità spettante ai deputati a norma dell'articolo 69 della Costituzione, ad esclusione dei casi di rinuncia di carattere volontario ».

€ 1,00



16PDL0060590